REGOLAMENTO (CEE) N. 3025/76 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

relativo all'apertura di preferenze tariffarie per i tabacchi grezzi o non lavorati della sottovoce 24.01 A ex II della tariffa doganale comune a favore di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzione relativa allo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaisia, il Pakistan e Singapore (2) la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare soluzioni ai problemi del settore commerciale che potrebbero incontrare questi paesi, nonché i paesi in via di sviluppo situati nella stessa regione geografica ;

considerando che in particolare per l'Indonesia, i tabacchi grezzi o non lavorati diversi dal tipo Virginia, della sottovoce tariffaria 24.01 A ex II sono un importante prodotto di esportazione ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione per i problemi che si pongono al riguardo e che è pertanto opportuno che questi tabacchi vengano inseriti nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che, a motivo della sensibilità generale del settore del tabacco e della necessità di salvaguardare gli interessi dei paesi associati nonché gli Stati ACP in questo settore, è tuttavia opportuno stabilire per i tabacchi grezzi o non lavorati in questione un particolare regime consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile ai prodotti in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che l'offerta in oggetto è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità nell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando, inoltre, che la conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee, svoltasi a Parigi nei giorni 19–21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare gradualmente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni di manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre 1971 ; che, tuttavia, per taluni tipi di tabacco, tale sistema di preferenze tariffarie è stato reso applicabile dal 1974

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag 27.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

e che sembra opportuno applicarlo da ora anche a tabacchi della sottovoce tariffaria 24.01 A ex II ;

considerando pertanto opportuno che, per i suddetti tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia », originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1977 all'apertura di un massimale comunitario di 2 500 t al dazio doganale del 7 %, con riscossione minima di 33 UC per 100 kg di peso netto e con riscossione massima di 45 UC per 100 kg di peso netto ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ;

considerando tuttavia che, per il prodotto in discussione, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione, nel primo trimestre 1977, di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base all'atto sopra citato ; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito, né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate ; che, per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti, è necessario prevedere che nel suddetto periodo ad essi siano applicati dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirino al principio del mantenimento, nei nuovi Stati membri, di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati nell'articolo 1 del presente regolamento ; che, al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle preferenze, è necessario anche applicare i dazi iscritti nell'articolo 1 in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate siano ad essi superiori ; che è opportuno riservare il beneficio del regime tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e dei territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari » è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci [2] ; che le imputazioni delle importazioni ad un massimale devono essere effettuate man mano che i tabacchi in oggetto sono presentati in dogana coperti da una dichiarazione di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ; che tale modo di gestione deve prevedere la possibilità del ripristino dei dazi doganali non appena il suddetto massimale è raggiunto su scala comunitaria ;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente sollecita fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione sul massimale e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure al fine di ristabilire i dazi doganali quando sia raggiunto il massimale ;

considerando che è opportuno prevedere misure che permettano di evitare qualsiasi grave perturbazione in un settore dell'attività economica della Comunità e di dare, a questo scopo, alla Commissione la facoltà di ripristinare parzialmente o integralmente i dazi normali della tariffa doganale comune onde evitare tale perturbazione,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977, i dazi della tariffa doganale comune per i tabacchi grezzi o non lavorati, diversi dal tipo « Virginia », della sottovoce tariffaria 24.01 A ex II, sono sospesi a livello del 7 % con riscossione minima di 33 UC per 100 kg di peso netto e con riscossione massima di 45 UC per 100 kg di peso netto.

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito dei prodotti succitati si applicano i dazi doganali ottenuti moltiplicando, per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti fra i dazi indicati nel primo comma e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune, i dazi che riducono dell'80 % il divario esistente fra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato e la tariffa doganale comune.

Tuttavia i dazi indicati nel primo comma si applicano dal 1° gennaio al 30 giugno 1977 quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato siano ad essi

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

superiori. A decorrere dal 1° luglio 1977 vengono applicati i dazi indicati al primo comma.

2. Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato.

Tuttavia, le importazioni che beneficiano dell'esenzione dei dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sul massimale di cui al paragrafo 3.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di « prodotti originari » è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Fatti salvi gli articoli 2 e 4, il beneficio di tale sospensione è accordato per i tabacchi in oggetto entro il limite di un massimale comunitario di 2 500 t.

Articolo 2

Non appena raggiunto a livello comunitario il massimale calcolato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, previsto per le importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'insieme dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento per le importazioni dei tabacchi in oggetto da tutti i paesi considerati e fino alla fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sul massimale comunitario delle importazioni dei tabacchi in questione viene effettuata man mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana coperti da dichiarazioni d'immissione al consumo e accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su di un massimale soltanto se il certificato di origine di cui sopra viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Lo stato di esaurimento effettivo del massimale è accertato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione emana, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure necessarie al fine di assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi normali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui al precedente articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul massimale comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sia in valore espresso in UC, sia in quantità espressa in tonnellate.

Articolo 6

Quando le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 7

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 6, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di 10 giorni lavorativi con decorrenza dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di 10 giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza indugio e può modificare o annullare a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 8

Gli articoli 6 e 7 lasciano salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato, e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

I. PAESI INDIPENDENTI

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Benin
Butan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Capo Verde (isole del)
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Comore
Congo (Repubblica popolare del)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Ecuador
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Kaymah
- Fujayrah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al-Qaywayn

Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Gana
Giamaica
Giordania
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guinea equatoriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Isole São-Tomé e Principe
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Mozambico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nuova Guinea papuasiana
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Romania
Ruanda
Samoa occidentali
Seicelle
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Tailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zaire
Zambia

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afars e Issas (Territorio degli)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mayotte
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole Wallis e Futuna
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.